



## ACCORDO

ai sensi dell'art. 15 della l. 241/1990 s.m.i.

### TRA

L'Università degli Studi di Napoli Federico II, con sede in Corso Umberto I 40 - 80138 Napoli, C.F. 00876220633, nella persona del Rettore *pro tempore*, Prof. Matteo Lorito

E

la Scuola Superiore Meridionale, con sede in via Mezzocannone n. 4, C.F. 95315120634, nella persona del Responsabile della Scuola Superiore Meridionale, Prof. Arturo De Vivo

E

l'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea del Consiglio Nazionale delle Ricerche, C.F. 80054330586,, con sede presso Cagliari, Via G.B. Tuveri, 128 - 09129 Cagliari (CA), e con sede secondaria a Roma, rappresentato dal Direttore Prof. Gaetano Sabatini

di seguito congiuntamente denominati "le Parti".

Premesso che:

- con Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 27 gennaio 2022, n. 141 è stata istituita la Scuola Superiore Meridionale (nel seguito, la Scuola) con sede a Napoli, come Istituto di Istruzione Universitaria di Alta Formazione Dottorale a Ordinamento Speciale;
- la Scuola, ai sensi delle disposizioni statutarie e nell'ambito delle proprie finalità, collabora con le Amministrazioni, le Istituzioni e gli Enti locali per uno sviluppo economico, sociale e culturale del territorio al fine di incentivare la disseminazione culturale del sapere ed incentiva rapporti di collaborazione con enti ed organismi pubblici e privati, italiani o stranieri, mediante contratti, accordi e convenzioni
- in particolare, l'art. 1 comma 4 del citato DM 141/2022 recita "*L'Università congiuntamente con la Scuola porta a termine i corsi di dottorato avviati nel periodo di sperimentazione con la possibilità di rilasciare i relativi titoli accademici congiuntamente con la Scuola. L'attivazione e lo svolgimento dei corsi di dottorato relativi al XXXVIII ciclo rientra nel periodo di sperimentazione ed avviene presso l'Università Federico II secondo le modalità di cui al periodo precedente. (...)*";
- con il Piano Next Generation EU, il Ministero dell'Università e della Ricerca ha inteso aumentare, promuovere e valorizzare l'alta formazione e la specializzazione postlaurea, innovando i percorsi di

dottorato e promuovendoli anche all'interno delle amministrazioni pubbliche e nel patrimonio culturale, supportando così queste realtà verso una maggiore digitalizzazione, verso la "cultura dell'innovazione" e l'internazionalizzazione;

- i destinatari di borse di studio finanziate nell'ambito del PNRR-"Pubblica Amministrazione" sono tenuti ad effettuare periodi di studio e ricerca in imprese, centri di ricerca o Pubbliche Amministrazioni di minimo sei (6) e massimo dodici (12) mesi e periodi di studio e ricerca all'estero di minimo sei (6) e massimo diciotto (18) mesi;
- che l'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea del Consiglio Nazionale delle Ricerche (d'ora in poi ISEM) svolge attività di ricerca, di valorizzazione e trasferimento tecnologico e di formazione sulla storia e sulle culture del Mediterraneo e sue proiezioni atlantiche, in una prospettiva di lungo periodo dal medio evo all'età contemporanea;
- che le Parti ritengono sia nel reciproco interesse avviare una collaborazione, nell'ambito dei dottorati PNRR PA, facendo salva la possibilità di instaurare una collaborazione per il conseguimento di interessi comuni anche al di fuori del descritto finanziamento i cui contenuti di dettaglio sono demandati alla stipula di accordi attuativi del presente accordo quadro;
- l'Istituto ha accettato di collaborare allo scopo di consentire ai dottorandi previamente individuati dal Coordinatore del Dottorato di Ricerca in *Global History and Governance* (d'ora in avanti dottorato GHG) di effettuare periodi di tirocinio presso il medesimo Istituto secondo un programma concordato dalle parti;
- le parti, pertanto, stipulano il presente accordo per definire i termini, la portata, il carattere e le condizioni del periodo di ospitalità di dottorandi selezionati nel dottorato GHG presso le strutture dell'ISEM nell'ambito della collaborazione di cui sopra.

Tutto ciò premesso e costituendo le premesse parte integrante del presente accordo (qui di seguito Accordo), le Parti pattuiscono quanto segue:

- 1) l'ISEM si impegna a:
  - ospitare un massimo di due dottorandi titolari di borse di studio PNRR-PA per anno provenienti dal dottorato in GHG con sede amministrativa presso l'Università di Napoli Federico II (38° ciclo) e presso la Scuola Superiore Meridionale (a partire dal 39° ciclo) presso una delle sue sedi. La data di inizio del periodo di ospitalità ed il programma delle attività, ivi compresa ogni successiva variazione, andrà previamente concordata tra le parti. Parte delle attività potrà essere svolta a distanza, qualora le condizioni lo richiedessero.
  - facilitare la ricerca dei dottorandi permettendo l'accesso alle proprie attrezzature ed uffici per condurre le attività di ricerca proposte.
  - ad autorizzare i dottorandi coinvolti a svolgere un periodo di tirocinio comportante sia attività di ricerca che di supporto alla gestione e amministrazione dell'ISEM sulla base di un programma delle attività concordato tra le Parti. Durante il periodo di tirocinio, per quanto riguarda la sicurezza dei beni, dell'ambiente, delle informazioni e delle altre persone presso l'ISEM, i dottorandi sono sotto l'autorità del direttore dell'ISEM.
- 2) I dottorandi svolgeranno il periodo di tirocinio sotto la direzione scientifico-amministrativa di un responsabile designato dall'ISEM al quale la/il dottoranda/o, per tutto il periodo di permanenza presso le proprie strutture, dovrà fare riferimento per gli aspetti logistici e tecnico/scientifici.

- 3) Per l'intera durata dell'Accordo, pari a quattro anni a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto, nessun onere sarà a carico dell'ISEM. Il periodo di ospitalità dei dottorandi presso l'ISEM è fissato in un minimo di sei e un massimo di dodici mesi. La durata del periodo di ospitalità è stabilita nel programma delle attività concordato tra le parti per ciascun dottorando/a prima dell'inizio del tirocinio.
- 4) Nessun compenso sarà richiesto dall'ISEM né alla Scuola, né all'Università, né alla/al dottoranda/o, per le attività di cui al precedente punto 1).
- 5) Tutti i prodotti e gli strumenti realizzati nell'ambito del presente Accordo, così come i dati e i risultati, e i relativi diritti di proprietà intellettuale sono di proprietà degli autori, nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti in materia di proprietà intellettuale delle Parti. Il dottorando potrà pubblicare il lavoro svolto durante il periodo di tirocinio, a condizione che la pubblicazione non contenga informazioni riservate, come da valutazione dell'ISEM. Il dottorando potrà pubblicare il lavoro svolto durante il periodo di tirocinio compatibilmente con quanto appena indicato e nelle forme concordate tra le Parti.
- 6) L'Università e la Scuola si impegnano a rispettare e a far rispettare da parte della/del dottoranda/o e di tutti i soggetti partecipanti (comprese le imprese e gli enti italiani e stranieri coinvolti nel progetto) quanto previsto dai decreti PNRR di attribuzione delle borse di studio, in particolare, il principio di *“favorire la valorizzazione dei risultati della ricerca e garantire la tutela della proprietà intellettuale, assicurando un accesso aperto al pubblico ai risultati della ricerca e ai relativi dati (ad esempio, le pubblicazioni di risultati originali della ricerca scientifica, i dati grezzi e i metadati, le fonti, le rappresentazioni digitali grafiche e di immagini e i materiali multimediali scientifici) nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibile, secondo i principi “Open science” e “FAIR Data”;*
- 7) L'Università degli Studi di Napoli Federico II si impegna, per i dottorandi del 38° ciclo, a stipulare e mantenere valide, per tutta la durata dell'accordo, le seguenti polizze assicurative:
  - 1) polizza a copertura degli infortuni della/del dottoranda/o per le attività svolte nell'ambito del Dottorato, anche quando effettuate in sedi diverse da quelle dell'Università;
  - 2) polizza Responsabilità Civile verso Terzi.La Scuola Superiore Meridionale assume l'impegno di cui al presente punto per i dottorandi del 39° ciclo e seguenti.
- 8) A partire dal primo giorno del periodo di ospitalità, i dottorandi coinvolti nel periodo di tirocinio saranno soggetti ai regolamenti dell'ISEM anche con riferimento alle attività controllate relative alla sicurezza e all'accesso alle risorse informatiche. L'inosservanza di tali norme può portare l'ISEM a interrompere l'ospitalità. Resta ferma la competenza dell'Università, ovvero della Scuola Superiore Meridionale, in materia disciplinare sui dottorandi coinvolti nelle attività oggetto di tirocinio, in quanto studenti iscritti in uno dei suoi corsi e percettori di borsa di studio. I dottorandi e l'Università, ovvero la Scuola Superiore Meridionale, non utilizzeranno i mezzi e le risorse dell'ISEM o le informazioni rese note da quest'ultimo, anche involontariamente, per scopi diversi da quelli connessi al tirocinio.
- 9) L'ISEM è responsabile del rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza. Di conseguenza, il dottorando è tenuto ad utilizzare le risorse messe a sua disposizione sotto la responsabilità dell'ISEM.
- 10) Le parti si riservano la possibilità di dare seguito alla collaborazione descritta nel presente Accordo attraverso la successiva stipula di accordi attuativi. Gli accordi attuativi devono contenere descrizioni specifiche in merito a:
  - a) attività da svolgere;

- b) obiettivi da realizzare;
- c) termini e condizioni di svolgimento conformi alle disposizioni del presente Accordo;
- d) tempi di attuazione;
- e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle Parti;
- f) individuazione dei referenti scientifici con definizione dei relativi compiti.

Gli accordi attuativi possono disciplinare anche i diritti di proprietà intellettuale, i copyright, i marchi eventualmente derivanti dalle attività condotte ed ogni altro aspetto che le Parti riterranno opportuno.

- 11) Il presente accordo potrà essere risolto, in caso di inadempimento di uno o più obblighi ivi contenuti. La risoluzione ha efficacia a seguito dell'invio di pec che descriva le ragioni del reclamo, a meno che, entro 30 giorni, la Parte inadempiente non abbia adempiuto ai propri obblighi o non abbia fornito la prova che eventuali ritardi sono dovuti a cause di forza maggiore.
- 10) Il presente accordo viene sottoscritto dalle parti con firma digitale, la data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale.

Università degli Studi di Napoli Federico II  
Il Rettore  
(Prof. Matteo Lorito)

Scuola Superiore Meridionale  
Il Responsabile  
(Prof. Arturo De Vivo)

Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea del Consiglio Nazionale delle Ricerche  
Il Direttore  
(Prof. Gaetano Sabatini)

Atto firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i.